P9_TA(2024)0287

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 13 marzo 2024 che modifica il regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione per quanto riguarda talune disposizioni a seguito dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda e sopprime le disposizioni obsolete per quanto riguarda il contingente tariffario per l'esportazione di latte in polvere (C(2024) 01499 – 2024/2677(DEA))

(C/2025/3715)

Il Parlamento europeo,

— visto il regolamento delegato della Commissione (C(2024)01499),

— vista la lettera in data 13 marzo 2024 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

— vista la lettera in data 19 marzo 2024 della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

— visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ([1]), in particolare l'articolo 186 e l'articolo 227, paragrafo 5,

— visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

— vista la raccomandazione di decisione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

— visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza l'11 aprile 2024,

A. considerando che le fasi procedurali dell'Unione per l'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda («accordo») sono state completate con la pubblicazione della decisione (UE) 2024/244 ([2]) del Consiglio nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 28 febbraio 2024;

B. considerando che, secondo le ultime informazioni ricevute, per quanto riguarda la Nuova Zelanda la legislazione necessaria per l'attuazione dell'accordo sarà probabilmente adottata entro la fine di marzo 2024, il che significherebbe che l'accordo entrerebbe in vigore il 1° maggio 2024;

C. considerando che l'accordo introduce diversi nuovi contingenti tariffari e modifica alcuni contingenti tariffari specifici per paese esistenti nell'ambito dell'OMC anche per i prodotti originari della Nuova Zelanda;

D. considerando che tali sfide troveranno riscontro nel regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione ([3]), che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione dei prodotti agricoli soggetti a titoli;

E. considerando che il regolamento delegato (UE) 2020/760 dovrebbe pertanto essere modificato entro la data di entrata in vigore dell'accordo;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

([2]) Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla firma a nome dell'Unione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L 244 del 28.2.2024, pag. 1).

([3]) Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del, 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1).